

# FEDERESCO

Federazione Nazionale delle Esco

Spett.le

**Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas**

Milano, 21 luglio 2009

## **Audizione pubblica del 21-22 luglio 2009**

In primo luogo, esprimendo il nostro apprezzamento per l'operato dell'Autorità, siamo a ringraziarvi per l'opportunità che ci avete dato nel poter contribuire allo sviluppo del settore energetico, in particolar modo quello dell'efficienza energetica.

Federesco, infatti, è la Federazione Nazionale delle Esco e, in quanto tale, persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:

- la cultura dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;
- la conoscenza delle Energy Service Company (Esco) quali operatori di riferimento per il settore energetico;
- la cultura e l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE e il D.Lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
- la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione;
- le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica Europea.

L'associazione si propone di tutelare gli interessi degli associati mediante forme di rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, Enti Locali, nonché presso organi costituzionali ed Autorità amministrative indipendenti.

Cogliamo l'occasione dataci per focalizzare l'attenzione vostra e degli altri

aderisce a

Confservizi



---

### **F e d e r e s c o**

Sede operativa: Località Pian dei Mori, 275 - 53018 Siena

Tel +39 0577 392248 - Fax +39 0577 394285

[presidenza@federesco.org](mailto:presidenza@federesco.org)

C.F. 97494910157

Sede Legale: Corso Sempione, 52 - 20154 Milano

operatori presenti su alcune questioni relative al settore dei Titoli di Efficienza Energetica.

## 1) Tempistiche delle risposte dell'Autorità

Nostri associati lamentano in alcuni casi forti ritardi nell'ottenimento di risposte da parte dell'Autorità in merito a Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi.

L'Art. 16 delle Linee Guida, al comma 1, infatti, indica in 60 giorni il tempo di risposta da parte dell'Autorità, completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'articolo 14. Il comma 3, inoltre, regola il caso in cui l'Autorità abbia la necessità di ottenere informazioni aggiuntive e il termine di cui sopra viene prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

Purtroppo, però, la realtà è ben diversa.

Pur comprendendo la mole di lavoro cui è chiamata a svolgere l'Autorità, chiediamo che si faccia ogni sforzo al fine di tenere in considerazione il dettato delle Linee Guida.

## 2) Definizione del periodo successivo al 2012

Il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente del 21 dicembre 2007, all'Art. 2, comma 8 sancisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2012 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, l'Autorità non accetta nuove richieste di certificazione dei risparmi e che la stessa ritira, per gli anni successivi, i titoli generati dai progetti precedentemente realizzati, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%.

Inoltre, all'Art. 3, comma 3, si esplicita che *“a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo di spettanza di ciascuna impresa di distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore può trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.”*

Quanto previsto, però, lascia tutti gli operatori del settore in una profonda incertezza per il periodo successivo.

Non è chiaro, inoltre, se il GME è autorizzato ad emettere titoli per progetti già realizzati ma che esplicano il loro effetto anche ben oltre il 2013 (potenzialmente

anche fino al 2020).

Siamo consapevoli che non è certamente compito dell'Autorità definire il quadro normativo di riferimento per il periodo successivo al 2012. Alla luce del progressivo avvicinarsi di tale data, comunque, chiediamo all'Autorità di farsi carico, presso i soggetti istituzionali competenti, a esprimere la necessità di una definizione di tale quadro normativo.

### 3) Obiettivi regionali di risparmio energetico

Al fine di responsabilizzare il più ampio numero di istituzioni pubbliche e di coinvolgere più strettamente anche i territori locali, nonché di aumentare sensibilmente gli obiettivi del sistema Italia in modo da riuscire a conseguire i target posti dalla Commissione Europea<sup>1</sup> anche in sede di politica energetica comune<sup>2</sup>, chiediamo che l'AEEG inviti le Regioni e le Province Autonome ad un Tavolo di confronto al fine di determinare *con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili<sup>3</sup> e i rispettivi obiettivi indicativi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia<sup>4</sup> e le relative modalità di raggiungimento, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali<sup>5</sup>.*

### 4) Sanzioni

Il DM del 21 dicembre 2007 ha modificato il regime sanzionatorio per gli operatori inadempienti. Di fatto, all'Art. 5, comma 3 dello stesso è sancito che "qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni".

Riteniamo che il limite del 60% sia troppo basso e ciò di fatto avvantaggia i grandi operatori che, per questo, sono chiamati a soddisfare maggiormente gli obiettivi a loro

---

<sup>1</sup> La Direttiva 2006/32/CE, all'art. 4, comma 1, impone che: *gli Stati membri adottano e mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9% per il nono anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.*

<sup>2</sup> Aumentare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020.

<sup>3</sup> Comma 5, articolo 3, DM 20 luglio 2004 Gas

<sup>4</sup> Comma 4, articolo 3, DM 20 luglio 2004 Elettrico

<sup>5</sup> Comma 8, articolo 3, DM 20 luglio 2004 Gas e comma 7, articolo 3, DM 20 luglio 2004 Elettrico

assegnati. Inoltre, non è chiaro quali siano le eventuali sanzioni che l'Autorità irrogerebbe nei confronti dei soggetti inadempienti.

## 5) Extraprofiti conseguiti

Ravvedendo una ingiustificata spesa pubblica nel fatto che i Distributori, nei primi due anni di funzionamento del meccanismo dei TEE, abbiano conseguito extraprofiti pari a 17 milioni di euro, chiediamo all'Autorità di intervenire per far sì che tale somma venga restituita alle casse dello Stato e utilizzata specificamente per finanziare un Fondo di Garanzia per il Finanziamento Tramite Terzi per gli interventi effettuati dagli operatori del settore, quali quelli previsti dalle normative europee (Esco e Piccole e Medie Imprese), come previsto dalla Risoluzione 8-00039 del 7 marzo 2007 dell'VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati (e dal D.Lgs. 115/2008).

## 6) Coordinamento TEE-ETS

Siccome tutti gli operatori agiscono all'interno di ambienti e mercati che mirano al raggiungimento dello stesso obiettivo (abbattere le emissioni di CO<sub>2</sub>, anche riducendo il fabbisogno energetico), ravvisiamo la necessità di creare un coordinamento e una sinergia tra il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e l'Emission Trading System.

Questa considerazione nasce dal fatto che una Tonnellata Equivalente di Petrolio, a seconda del combustibile utilizzato, mediamente, è pari circa a 2,3 Tonnellate di CO<sub>2</sub>. Quindi, un intervento volto a ridurre la CO<sub>2</sub> inevitabilmente porterà al risparmio di una quantità determinata di TEP e viceversa.

Premettendo, allora, che uno qualsiasi dei due titoli una volta speso in un mercato non possa essere speso anche nell'altro, proponiamo all'Autorità di farsi portatrice, a livello europeo, dell'istituzione di un idoneo rapporto di cambio fisso tra un Titolo di Efficienza Energetica (pari ad 1 TEP) e una European Unit Allowance (pari ad 1 TCO<sub>2</sub>), e la predisposizione degli opportuni meccanismi di gestione e controllo.